

Deliberazione n° 10 del 07 GIU 2017

OGGETTO: Presa d'atto della Fusione per Incorporazione della Società Systagenix Wound Management S.r.l. nella Società KCI Medical S.r.l., ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso

- che nota Prot. 0010769/I del 19.05.17 il Direttore della UOC G.E.F. e P.E., richiedeva alla scrivente UOC Provveditorato ed Economato la predisposizione di un provvedimento di presa d'atto della fusione per incorporazione della Società Systagenix Wound Management S.r.l. nella Società KCI Medical S.r.l., ciò al fine di poter procedere al pagamento di fatture antecedentemente liquidate su Iban relativo a un conto corrente risultato estinto (All.1);

Rilevato

- che, dagli atti trasmessi dalla suddetta UOC in allegato alla nota sopra citata, risulta che il giorno 13.11.2014, con atto Rep n. 101.539, il notaio Luigi Augusto Misericocchi deliberava ed approvava il progetto di fusione per incorporazione della Società Systagenix Wound Management S.r.l. nella Società KCI Medical S.r.l. (All.1);
- che, giusta quanto stabilito nel succitato atto, tutti i pagamenti relativi alle fatture in sospeso per forniture rese dalla Ditta Systagenix Wound Management S.r.l, avrebbero dovuto essere effettuati dal 03.11.2015, alla Società incorporante "KCI Medical S.r.l" sull' Iban n. IT81G0338001600000013977017, SWIFT n. BOFAIT2X – CAB n. 01600;

Atteso che :

- a norma dell'art 106, comma 13 del D.Lgs. 50/16, l'amministrazione aggiudicatrice, nei quarantacinque giorni successivi, può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi, ove dalla certificazione antimafia risultino elementi ostativi, ai sensi dell' art. 10 L. 575/65 e s.m.i;

Considerato che

- la presente deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia

PROPONE

per i motivi esposti in premessa

1. di prendere atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della Società Systagenix Wound Management S.r.l. nella Società KCI Medical S.r.l., come da atto Rep. n. 101.539 del 13.11.2014 del notaio Luigi Augusto Misericocchi;
2. di autorizzare l'UOC GEF ad emettere ordinativo di pagamento, relativo alle fatture emesse dalla Società "Systagenix Wound Management S.r.l", già oggetto di liquidazione, e risultate ad oggi non pagate, in favore della Società incorporante "KCI Medical S.r.l" mediante accredito sul conto corrente avente il codice IBAN IT81G0338001600000013977017;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale come per legge, alla UOC Affari Generali e Legali e alla UOC GEF;
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione.
5. di dare immediata eseguibilità al presente atto.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dr.ssa Marisa Di Sano



Vista la suesesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giovanni De Masi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C.Provveditorato ed Economato;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **PRENDERE ATTO** dell'avvenuta fusione per incorporazione della Società Systagenix Wound Management S.r.l nella Società KCI Medical S.r.l., come da atto Rep. n. 101.539 del 13.11.2014 del notaio Luigi Augusto Miserocchi;
2. **AUTORIZZARE** l'UOC GEF ad emettere ordinativo di pagamento, relativo alle fatture emesse dalla Società "Systagenix Wound Management S.r.l", già oggetto di liquidazione, e risultate ad oggi non pagate, in favore della Società incorporante "KCI Medical S.r.l" mediante accredito sul conto corrente avente il codice IBAN IT81G0338001600000013977017;
3. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale come per legge, alla UOC Affari Generali e Legali e alla UOC GEF;
4. **PUBBLICARE** integralmente la presente deliberazione.
5. **DARE** immediata eseguibilità al presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

19/05/2017 10.55-20170010769



UNITA' OPERATIVA COMPLESSA

**Gestione Economico - Finanziaria
e della Progettualità Europea**

Direttore Dott. Eduardo Chianese

Tel. 0823232674 fax 0823232447

e-mail : ragioneria@ospedale.caserta.it

Al direttore UOC Provveditorato ed Economato

Epc

Al Sig. Direttore Generale f.f.

Oggetto: Fusione Systagenix Wound Management srl in KCI Medical srl

In riferimento a quanto in oggetto, si chiede deliberazione di fusione per incorporazione tra Systagenix Wound Management srl in KCI Medical srl, come già avvenuto nella deliberazione n°82 del 19/04/2017 per le società Covidien Italia srl e Medtronic Italia Spa.

La scrivente UOC ha necessità di ricevere con urgenza la suddetta deliberazione per procedere al pagamento delle fatture al fine di evitare futuri ricorsi in giudizio.

Allego alla presente richiesta:

- Verbale assemblea deliberativo della avvenuta fusione
- Conto corrente dedicato
- Documento di riconoscimento legale rappresentante KCI Medical srl



U.O.C. GEF e P.E.
IL DIRETTORE
Dott. Comm. *Eduardo Chianese*



VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
13 novembre 2014

Registrato a
Milano 1
il 13/11/2014
al N. 29622
Serie 1T

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di novembre, alle ore dieci.

In Milano, Via Agnello n. 12.

Avanti a me dottor Luigi Augusto Miserocchi notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente:

- Carraro Riccardo, nato a Schio (VI) il 8 maggio 1982, domiciliato ai fini del presente incarico in Milano, Via Agnello n. 12, che interviene al presente atto nella sua qualità di delegato dell'Unico Socio della società:

- "KCI MEDICAL S.r.l." società con unico socio, con sede in Assago (MI), Via Meucci n. 1, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 10804870151, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1406540, con capitale sociale di euro 4.900.000 i.v., società soggetta alla direzione e coordinamento di "KCI UK HOLDINGS LIMITED".

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, premette

che è riunita in questo luogo, giorno ed ora, in seduta di seconda convocazione essendo la prima andata deserta, l'assemblea di detta società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione della fusione per incorporazione di "Systagenix Wound Management (Italy) s.r.l." in "KCI Medical s.r.l."
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Trasferimento della sede sociale in Milano.

Ciò premesso, il comparente mi chiede di verbalizzare per atto pubblico la presente assemblea.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il richiedente nell'indicata qualità, il quale constata e dichiara che la presente assemblea, convocata nei modi e nei termini previsti dallo statuto sociale, è validamente costituita essendo presente:

- l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale e precisamente,
- "KCI UK HOLDINGS LIMITED", titolare di una quota di nominali euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), qui in persona del delegato Riccardo Carraro giusta delega in data 6 novembre 2014.

I Sindaci Effettivi Oliviero Perni Presidente del Collegio e Maurizio Serafini avendo giustificato la propria assenza il restante Sindaco Effettivo.

Assenti giustificati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Passando quindi alla trattazione dei primi due punti di cui all'ordine del giorno il Presidente attesta preliminarmente quanto segue:

- gli amministratori della società "KCI MEDICAL S.r.l.", sopra epigrafata e della società "SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT (ITALY) S.r.l." con unico socio, con sede in Roma, Viale Luigi Schiavonetti n. 278, Palazzina E secondo piano, numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Roma e codice fiscale 10177301008, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma al n. 1214979, con capitale sociale di euro 5.000.000 i.v., società soggetta alla direzione e coordinamento di "SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT B.V.", hanno redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del Codice Civile, il progetto di fusione per incorporazione della società "SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT (ITALY) S.r.l." nella "KCI MEDICAL S.r.l."

- Il progetto di fusione è stato iscritto, ai sensi dell'art. 2501 ter, 3° comma, del Codice Civile, presso:

– il Registro delle Imprese di Roma in data 11 novembre 2014 al n. 321530/2014, per la società "SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT (ITALY) S.r.l.";

– il Registro delle Imprese di Milano in data 12 novembre 2014 al n. 315725/2014, per la società "KCI MEDICAL S.r.l."

- Gli amministratori delle società "KCI MEDICAL S.r.l." e "SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT (ITALY) S.r.l." non hanno redatto le situazioni patrimoniali delle società ai sensi dell'art. 2501 quater del Codice Civile, in quanto tutti i soci hanno manifestato la volontà di volervi rinunciare, il tutto come concesso dall'ultimo comma dello stesso articolo.

- Trattandosi di fusione in cui il capitale sociale della società incorporanda sarà, prima della stipula dell'atto di fusione, interamente posseduto dalla società incorporante "KCI MEDICAL S.r.l." non si è proceduto alla redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies del Codice Civile, mentre gli organi amministrativi delle società hanno invece redatto la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501 quinquies del Codice Civile.

Il Presidente riferisce e dà atto di aver ricevuto conferma da parte dell'Organo Amministrativo della società che non ci sono state modifiche rilevanti degli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto è stato depositato presso la sede sociale e la data della presente assemblea, riferendo altresì che l'Organo Amministrativo della società ha confermato che tale informazione è stata comunicata all'Organo Amministrativo della società incorporanda.

- A norma dell'art 2501 septies del Codice Civile, è stata depositata presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, in data 29 ottobre 2014 per la società "KCI MEDICAL S.r.l." ed in data 28 ottobre 2014 per la società "SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT (ITALY) S.r.l." ed ivi è ininterrottamente rimasta e si trova tuttora - una copia:

- 1) del progetto di fusione;
- 2) dei bilanci degli ultimi tre esercizi di entrambe le società con le relazioni che li corredano ai sensi di legge;
- 3) della relazione illustrativa di cui all'art. 2501 quinquies del Codice Civile.

Il Presidente dichiara infine che non ricorrerà l'ipotesi di cui all'art. 2501 bis del Codice Civile.

L'assemblea, presa visione del progetto di fusione per incorporazione della società "SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT (ITALY) S.r.l."



nella società "KCI MEDICAL S.r.l." e di tutti i documenti depositati a norma di legge presso la sede sociale, preso atto della attestazione del Presidente circa l'avvenuta esecuzione degli adempimenti legali, previa rinuncia dell'unico socio (i) ai termini di cui agli artt. 2501 ter e 2501 septies del Codice Civile e (ii) alla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater del Codice Civile, con il voto palese e favorevole dello stesso,

delibera:

- di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società "SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT (ITALY) S.r.l." nella società "KCI MEDICAL S.r.l.", progetto depositato ed iscritto ai sensi di legge, documento che, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

In particolare tale progetto prevede, tra l'altro, quanto segue:

- poiché il capitale sociale della società incorporanda, sarà prima della stipula dell'atto di fusione, interamente posseduto dalla società incorporante, non è stato determinato alcun rapporto di cambio, il capitale sociale della società incorporante non subirà variazione, mentre la quota costituente il capitale sociale della società incorporanda verrà annullata, il tutto per effetto della fusione.

- Non saranno riservati particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione, non esistono particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle quote e quindi non è previsto alcun particolare trattamento.

- La società incorporante, come previsto nel progetto di fusione, con effetto dal momento in cui diverrà efficace la presente operazione, modificherà l'oggetto sociale integrandolo con le attività previste dall'oggetto sociale della società incorporanda; pertanto lo statuto della società incorporante sarà quello allegato sub "1" al progetto di fusione, dandosi atto che la "KCI MEDICAL S.r.l." nel proseguo della presente assemblea sarà chiamata a deliberare la variazione della sede legale da Assago (MI) a Milano e che tale modifica non incide sui diritti dei soci e/o dei terzi come previsto dall'art. 2502 del Codice Civile.

- Ai fini contabili e fiscali di cui all'art. 2504 bis e 2501 ter comma primo n. 6) le operazioni della società incorporanda verranno imputate al bilancio della società incorporante a far tempo dal 1° gennaio 2015.

- Ai sensi dell'art. 2504 bis secondo comma del Codice Civile la fusione avrà effetto dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile o dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione, il tutto nel rispetto del disposto dell'art. 2504 bis del Codice Civile; da tale data la "KCI MEDICAL S.r.l." subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi della società "SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT (ITALY) S.r.l."

- Di modificare, con effetto dal momento in cui diverrà efficace la fusione, l'oggetto sociale e conseguentemente l'art. 2 del vigente statuto sociale:

"La società ha per oggetto:

- la progettazione, la produzione, l'importazione, l'esportazione, la promozione, la vendita, la locazione, la commercializzazione, sia in

Italia che all'estero, di attrezzature e apparecchiature sanitarie e loro accessori;

- la produzione, distribuzione e commercializzazione di specialità e prodotti farmaceutici, terapeutici, e di dispositivi medici sotto qualsiasi forma sia in Italia che all'estero;

- la formazione, il supporto e la consulenza clinica per l'utilizzo di attrezzature e apparecchiature sanitarie e loro accessori sia in Italia che all'estero.

La società può inoltre costruire, acquistare, vendere, permutare, prendere o cedere in locazione immobili per uso e sfruttamento sociali, anche completi dell'attrezzatura inerente; assumere in concessione terreni di proprietà demaniale, di enti pubblici e privati; assumere rappresentanze e agenzie e concludere appalti con persone ed enti pubblici e privati.

Le anzidette attività sociali potranno essere esercitate sia in conto proprio sia per conto di terzi.

Essa potrà inoltre compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà assumere interessenze e partecipazioni, al fine di stabile investimento e non di collocamento, in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio.

Le operazioni di carattere finanziario non potranno essere svolte nei confronti del pubblico.";

- Di delegare a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, ovvero a ciascun componente del Collegio Sindacale con firma libera e disgiunta, e con facoltà di sub delega l'esecuzione della presente deliberazione, con ampio mandato a compiere tutte le pratiche e gli atti all'uopo occorrenti, intervenire all'atto di fusione, accettarne tutti i patti e condizioni, sottoscriverlo, richiedere volture catastali e trascrizioni nei Registri Immobiliari, rinunciare ad ipoteche legali ed in genere compiere tutto quanto occorra in dipendenza della presente operazione.

Il Presidente a questo punto passa alla trattazione del restante argomento di cui all'ordine del giorno illustrando le motivazioni che consigliano il trasferimento della sede legale dall'attuale indirizzo di Assago (MI) a Milano, Viale Forlanini n. 21, con effetto dal 15 dicembre 2014.

A questo punto l'assemblea con il voto palese e favorevole dell'unico socio,

delibera;

- di trasferire, con effetto dal 15 dicembre 2014, la sede legale da Assago (MI) a Milano;

- di modificare, con effetto dal 15 dicembre 2014, il primo comma dell'art. 3 del vigente statuto sociale come segue:

"La società ha sede in Milano". Invariato il restante comma.

Ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie del Codice Civile, si dà atto che l'indirizzo in cui è ubicata la sede della società è Viale Forlanini n. 21.

A questo punto il Presidente presenta a me notaio il testo dello statuto aggiornato con la modifica introdotta dalla presente assemblea, il qua-



le, previa sottoscrizione del Presidente e di me notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore dieci e minuti venti.

Del presente atto, ma non degli allegati per espressa dispensa avuta dalla parte, io notaio ho dato lettura alla stessa e all'assemblea, che lo hanno approvato; quindi il comparente lo sottoscrive con me notaio, essendo le ore dieci e minuti venticinque.

Consta di tre fogli scritti in parte con mezzi meccanici e in parte da me notaio per otto intere facciate e fin qui della nona.

F.to RICCARDO CARRARO

F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI Notaio

Handwritten signature



Allegato "A" al Pp n. 101539/20472

PROGETTO DI FUSIONE

Ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione di KCI Medical s.r.l. (di seguito "KCI" o la "Società Incorporante") e il Consiglio di Amministrazione di Systagenix Wound Management (Italy) s.r.l. (di seguito "Systagenix" o la "Società Incorporanda") hanno redatto ed approvato il seguente progetto di fusione (di seguito il "Progetto di Fusione" o il "Progetto") per incorporazione di Systagenix in KCI (la "Fusione").

PREMESSE

La Fusione non rientra nella fattispecie di cui all'art. 2501-bis del codice civile.

Alla Fusione si applica l'art. 2505-quater del codice civile.

Il presente Progetto di Fusione è redatto in conformità all'art. 2505, comma 1, del codice civile nel presupposto che, entro la data di stipulazione dell'atto di fusione, venga perfezionato l'acquisto da parte di KCI dell'intero capitale di Systagenix. Conseguentemente, il capitale sociale di quest'ultima sarà posseduto interamente da KCI e potrà trovare applicazione la procedura semplificata di cui allo stesso art. 2505, comma 1, del codice civile.

I. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società incorporante

Denominazione	KCI Medical s.r.l.
Tipo	Società a responsabilità limitata con socio unico
Sede legale	Via Meucci 1, 20090, Assago (MI)
Capitale sociale	Euro 4.900.000,00 interamente versato

KCI Medical s.r.l. è iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, n. iscrizione e codice fiscale 10804870151

Società soggetta a direzione e coordinamento di KCI UK Holdings Limited.

Società incorporanda

Denominazione	Systagenix Wound Management (Italy) s.r.l.
Tipo	società a responsabilità limitata con socio unico
Sede legale	Viale Luigi Schiavonetti 278, 00173, Roma (RM)
Capitale sociale	Euro 5.000.000,00 interamente versato.

Riccardo Lorenzini



Systagenix Wound Management (Italy) s.r.l. è iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, n. iscrizione e codice fiscale 10177301008. Società soggetta a direzione e coordinamento di Systagenix Wound Management B.V.

Alla data del presente Progetto di Fusione:

(i) il capitale sociale di Systagenix è interamente detenuto da Systagenix Wound Management b.v., società a responsabilità limitata di diritto olandese, costituita con sede legale in Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, Paesi Bassi;

(ii) il capitale sociale di KCI è interamente detenuto da KCI UK Holdings Limited, società a responsabilità limitata di diritto inglese con sede in West Sussex RH10 1JA (United Kingdom), Belmont House Station Way, Crawley GBR.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA FUSIONE

In dipendenza della Fusione, l'oggetto sociale di KCI verrà integrato con le attività già previste nell'oggetto sociale di Systagenix. In particolare KCI potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di produzione, distribuzione e commercializzazione di specialità e prodotti farmaceutici, terapeutici e di dispositivi medici sotto qualsiasi forma sia in Italia che all'estero. Pertanto lo statuto della società Incorporante verrà modificato nell'articolo dell'oggetto sociale e quindi lo statuto risultante dalla fusione sarà come quello Allegato 1 al presente progetto di fusione.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

In considerazione di quanto indicato nelle premesse del presente Progetto di Fusione, ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, non si verifica alcuna assegnazione di nuove quote e non si configura alcun rapporto di cambio o conguaglio in denaro.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

Ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, non vi sono quote da assegnare né, pertanto, si rende necessario indicare le relative modalità di assegnazione, in considerazione di quanto indicato nelle premesse del presente Progetto di Fusione.

5. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Sempre in considerazione di quanto indicato nelle premesse del presente Progetto di Fusione, non è necessario stabilire alcuna data da cui far decorrere la partecipazione agli utili.

6. EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE. DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2 del codice civile, la Fusione avrà effetto dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 del codice

Proceduto Com...



civile (la "Data di Efficacia della Fusione") o dalla data che sarà determinata nell'atto di fusione.

Ai fini del bilancio d'esercizio, in applicazione del combinato disposto degli articoli 2504-bis e 2501-ter, comma 1, n. 6), del codice civile, le operazioni di Systagenix saranno imputate al bilancio di KCI a far data dal 1 gennaio 2015.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE; VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI.

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie.

Non esistono possessori di titoli diversi dalle quote in alcuna delle società partecipanti alla Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente Progetto così come dello statuto qui allegato, eventualmente richiesti dalle Autorità Competenti, ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero connessi o/o conseguenti alle operazioni previste nel presente progetto.



KCI Medical s.r.l.

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Allegati

Allegato 1 Statuto della società incorporante risultante dalla Fusione

Ricco de Longo



STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "KCI MEDICAL S.r.l.",

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La società ha per oggetto:

- la progettazione, la produzione, l'importazione, l'esportazione, la promozione, la vendita, la locazione, la commercializzazione, sia in Italia che all'estero, di attrezzature e apparecchiature sanitarie e loro accessori;
- la produzione, distribuzione e commercializzazione di specialità e prodotti farmaceutici, terapeutici, e di dispositivi medici sotto qualsiasi forma sia in Italia che all'estero;

- la formazione, il supporto e la consulenza clinica per l'utilizzo di attrezzature e apparecchiature sanitarie e loro accessori sia in Italia che all'estero.

La società può inoltre costruire, acquistare, vendere, permutare, prendere o cedere in locazione immobili per uso e sfruttamento sociali, anche completi dell'attrezzatura inerente; assumere in concessione terreni di proprietà demaniale, di enti pubblici e privati; assumere rappresentanze e agenzie e concludere appalti con persone ed enti pubblici e privati.

Le anzidette attività sociali potranno essere esercitate sia in conto proprio sia per conto di terzi.

Essa potrà inoltre compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà assumere interessenze e partecipazioni, al fine di stabile investimento e non di collocamento, in altre società od imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio.

Le operazioni di carattere finanziario non potranno essere svolte nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 3 - SEDE

La società ha sede in Assago (Milano).

L'organo amministrativo potrà, nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, stabilimenti, magazzini, rappresentanze ed uffici in altre località, sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100. La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è di Euro 4.000.000 (quattromilioninovecentomila).

Le quote sono trasferibili tanto per successione mortis causa quanto per atto inter vivos.

6.2 La società può aumentare il capitale sociale anche



mediante conferimenti diversi del danaro ed aventi ad oggetto gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

6.3 L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche per via di assegnazione a singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni, o di quote di altre imprese nelle quali la società avesse partecipazioni.

6.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis comma secondo c.c. in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

ARTICOLO 7 - RISORSE FINANZIARIE

La Società può soddisfare le proprie necessità finanziarie anche avvalendosi di finanziamenti da parte dei soci, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia di raccolta di risparmio fra il pubblico.

ARTICOLO 8 - RECESSO

I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

ARTICOLO 9 - SOCIO UNICO

9.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

9.2 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 10 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 - bis, comma secondo c.c..

ARTICOLO 11 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizza l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale esistente o di crediti dei soci fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.



Handwritten signature



ARTICOLO 12 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER
ISCRITTO

12.1 Salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

12.2 L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle suddette decisioni è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

12.3 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed il diritto ad un'adeguata informazione.

12.4 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta entro tale termine all'indirizzo indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

13.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia, in qualsiasi paese che faccia parte ora o in futuro dell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori, l'assemblea può essere convocata dal presidente del collegio sindacale, se nominato, o da un socio.

13.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telegramma, fax, raccomandata a mano o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non sinistri legalmente costituita, comunque anche in

R. ...

...



seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, anche non socio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione

che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 15 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 16 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

ARTICOLO 17 - VERBALE DI ASSEMBLEA

17.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, qualora sia richiesta la sua presenza.

17.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione delle favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare, altresì, gli accertamenti fatti dal presidente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Antonio Basso

2/1/2000



Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 18 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Fatto salve le diverse maggioranze previste dalla legge per particolari decisioni, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Anche nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

ARTICOLO 19 - AMMINISTRATORI

19.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due a undici amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

19.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

19.3 Salvo contraria decisione dell'assemblea dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

ARTICOLO 20 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

20.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

20.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

20.4 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o per la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

20.5 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 secondo comma c.c.

20.6 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

ARTICOLO 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, ed eventualmente un vice presidente, il quale non avrà, ad ogni modo, voto decisivo nelle deliberazioni del consiglio.

Preside Amm.

Amministratore

Amministratore



amministrazione.

21.2 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia in qualsiasi paese che faccia parte ora o in futuro dell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale (se nominato) o anche da uno solo degli amministratori.

21.3 La convocazione è fatta almeno tre (3) giorni prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera, consegnata a mano, spedita per fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno un (1) giorno.

21.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

21.5 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci.

21.6 Le riunioni del consiglio sono presiedute dall'amministratore di volta in volta designato dal consiglio. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

21.7 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento, comunque, deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto all'indirizzo indicato nel testo della decisione e devono essere trascritte entro l'indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 22 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - SUOI

Riccardo

Libero

Giuseppe

AUSILIARI

22.1 Fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente statuto alle decisioni dei soci e/o all'Assemblea, l'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società.

22.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 comma quinto c.c..

22.3 L'organo amministrativo può nominare direttori anche generali (qualora non vi provvedano i soci), institori o procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari, stabilendone mansioni e poteri ed eventuali facoltà di subdelega.

ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA

23.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

23.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione (o in sua vece al vice presidente, se nominato) ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

23.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

23.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 24 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

24.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

24.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

24.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ARTICOLO 25 - ORGANO DI CONTROLLO

Nel caso in cui sia richiesto dalla legge o venga deciso dai soci la Società può nominare il collegio sindacale e/o un revisore.

ARTICOLO 26 - COMPOSIZIONE E DURATA

26.1 I soci eleggono il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nominano il presidente e determinano per tutta la durata dell'esercizio il compenso.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Autografo illeggibile

Autografo illeggibile

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostruito.

26.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di legge.

La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione nel rispetto delle norme di legge.

26.3 Le riunioni del collegio sindacale si svolgono secondo quanto stabilito dalle norme del codice civile e possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 21 del presente statuto.

ARTICOLO 27 - CESSAZIONE DALLA CARICA

27.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

27.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 28 - COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società, salvo che sia nominato il revisore.

ARTICOLO 29 - BILANCIO E UTILI

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

29.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

ARTICOLO 30 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

30.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

30.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

30.3 L'assemblea, o, nel caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, come mediante riunioni o funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto



compatibile;

- chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni, in quanto compatibili.

[Faint handwritten signature]

[Handwritten signature]
STIANO

Ricardo Lourenço
[Faint handwritten text]



STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione
"KCI MEDICAL S.r.l."

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La società ha per oggetto:

- la progettazione, la produzione, l'importazione, l'esportazione, la promozione, la vendita, la locazione, la commercializzazione, sia in Italia che all'estero, di attrezzature e apparecchiature sanitarie e loro accessori;
- la formazione, il supporto e la consulenza clinica per l'utilizzo di attrezzature e apparecchiature sanitarie e loro accessori sia in Italia che all'estero.

La società può inoltre costruire, acquistare, vendere, permutare, prendere o cedere in locazione immobili per uso e sfruttamento sociali, anche completi dell'attrezzatura inerente; assumere in concessione terreni di proprietà demaniale, di enti pubblici e privati; assumere rappresentanze e agenzie e concludere appalti con persone ed enti pubblici e privati.

Le anzidette attività sociali potranno essere esercitate sia in conto proprio sia per conto di terzi.

Essa potrà inoltre compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà assumere interessenze e partecipazioni, al fine di stabile investimento e non di collocamento, in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio.

Le operazioni di carattere finanziario non potranno essere svolte nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 3 - SEDE

La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo potrà, nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, stabilimenti, magazzini, rappresentanze ed uffici in altre località, sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100. La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è di Euro 4.900.000= (quattromilioninovecentomila).

Le quote sono trasferibili tanto per successione mortis causa quanto per atto inter vivos.

6.2 La società può aumentare il capitale sociale anche mediante

conferimenti diversi dal danaro ed aventi ad oggetto gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

6.3 L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche per via di assegnazione a singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni, o di quote di altre imprese nelle quali la società avesse partecipazioni.

6.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis comma secondo c.c. in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

ARTICOLO 7 - RISORSE FINANZIARIE

La Società può soddisfare le proprie necessità finanziarie anche avvalendosi di finanziamenti da parte dei soci, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia di raccolta di risparmio fra il pubblico.

ARTICOLO 8 - RECESSO

I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

ARTICOLO 9 - SOCIO UNICO

9.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

9.2 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 10 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 - bis, comma secondo c.c..

ARTICOLO 11 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

ARTICOLO 12 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

12.1 Salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

12.2 L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle suddette decisioni è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

12.3 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed il diritto ad un'adeguata informazione.

12.4 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta entro tale termine all'indirizzo indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

13.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia, in qualsiasi paese che faccia parte ora o in futuro dell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori, l'assemblea può essere convocata dal presidente del collegio sindacale, se nominato, o da un socio.

13.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telegramma, fax, raccomandata a mano o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, anche non socio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione

che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 15 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 16 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

ARTICOLO 17 - VERBALE DI ASSEMBLEA

17.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, qualora sia richiesta la sua presenza.

17.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare, altresì, gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 18 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Fatto salve le diverse maggioranze previste dalla legge per particolari decisioni, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Anche nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

ARTICOLO 19 - AMMINISTRATORI

19.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a undici amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

19.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

19.3 Salvo contraria decisione dell'assemblea dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

ARTICOLO 20 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

20.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

20.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

20.4 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o per la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

20.5 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 secondo comma c.c..

20.6 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

ARTICOLO 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, ed eventualmente un vice presidente, il quale non avrà, ad ogni

modo, voto decisivo nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

21.2 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia in qualsiasi paese che faccia parte ora o in futuro dell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale (se nominato) o anche da uno solo degli amministratori.

21.3 La convocazione è fatta almeno tre (3) giorni prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera, consegnata a mano, spedita per fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno un (1) giorno.

21.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

21.5 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci.

21.6 Le riunioni del consiglio sono presiedute dall'amministratore di volta in volta designato dal consiglio. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

21.7 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento, comunque, deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto all'indirizzo indicato nel testo della decisione e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli am-

ministratori.

ARTICOLO 22 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - SUOI AUSILIARI

22.1 Fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente statuto alle decisioni dei soci e/o all'Assemblea, l'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società.

22.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2475 comma quinto c.c..

22.3 L'organo amministrativo può nominare direttori anche generali (qualora non vi provvedano i soci), istitori o procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari, stabilendone mansioni e poteri ed eventuali facoltà di subdelega.

ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA

23.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

23.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione (o in sua vece al vice presidente, se nominato) ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

23.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

23.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 24 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

24.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

24.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

24.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ARTICOLO 25 - ORGANO DI CONTROLLO

Nel caso in cui sia richiesto dalla legge o venga deciso dai soci la Società può nominare il collegio sindacale e/o un revisore.

ARTICOLO 26 - COMPOSIZIONE E DURATA

26.1 I soci eleggono il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nominano il presidente e determinano per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deci-

sione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

26.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di legge.

La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione nel rispetto delle norme di legge.

26.3 Le riunioni del collegio sindacale si svolgono secondo quanto stabilito dalle norme del codice civile e possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 21 del presente statuto.

ARTICOLO 27 - CESSAZIONE DALLA CARICA

27.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

27.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 28 - COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società, salvo che sia nominato il revisore.

ARTICOLO 29 - BILANCIO E UTILI

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

29.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2384 c.c.

ARTICOLO 30 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

30.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

30.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

30.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori.

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni, in quanto compatibili.

Milano, li 13 novembre 2014

F.to RICCARDO CARRARO

F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI Notaio

ce

Milano 26.10.2015

Gentile Cliente,

In qualità di partner rispettato di Systagenix e KCI, potrà ricordare che l'anno scorso le aziende Systagenix, KCI e LifeCell si sono unite per formare **Acelity**.

Acelity è un'azienda leader nella cura delle ferite e nella medicina rigenerativa, impegnata a far progredire la scienza della guarigione e il ripristino della vita delle persone.

Con l'obiettivo di migliorare la nostra esperienza con Lei cliente abbiamo deciso di unire i tre sistemi d'impresa di KCI, Systagenix e Lifecell in un unico sistema d'impresa *Enterprise Resource Planning* (ERP) a partire dal **3 novembre 2015**.

La transizione avverrà nel fine settimana dal **31 ottobre al 2 novembre 2015**.

Consapevoli delle complessità di tali cambiamenti non prevediamo eventuali interruzioni o disagi.

A seguito della fusione saranno previste limitate modifiche. Tuttavia, la nostra intenzione sarà quella di fornirVi una comunicazione proattiva per consentirVi di comunicare internamente questi cambiamenti e fornirVi ulteriori indicazioni nel caso aveste domande. **Dal 3 novembre 2015:**

1) **Informazione Contatti:**

Non sono previsti cambiamenti

2) **Ordini di acquisto:**

Gli ordini di acquisto dei prodotti Systagenix dovranno essere inviati nel seguente modo

- **Fax:** rimane lo stesso 0236 006043
- **Indirizzo E-mail:** rimane lo stesso servizioclienti@systagenix.com

3) **Fatturazione**

- Dal 3 Novembre i pagamenti elettronici dovranno essere effettuati presso la seguente banca:

- **Bank:** Bank of America National Association Ltd
- **IBAN:** IT81G0338001600000013977017
- **SWIFT:** BOFAIT2X
- **CAB:** 01600

Il formato della fattura cambierà e sarà possibile visualizzare il nuovo numero di conto.





Handwritten signature or initials.



An Acelity Company

- Vi chiediamo d'inviare dopo il 3 Novembre 2015 **eventuali assegni** al seguente indirizzo:

Cash & Bank Team
KCI Hungary Kft.
Vaci ut 76.
1133 Budapest
Hungary

- Per ogni trasferimento bancario avviato, Vi preghiamo di fornire i dettagli di rimessa al seguente indirizzo di posta elettronica :

KCISSCReceivablesIta@Acelity.com

- Il nostro nuovo sistema ERP supporta la funzione email *invio automatico* . Qualora desideriate ricevere le fatture via e-mail o aveste qualsiasi domanda riguardante la fatturazione o il processo di pagamento Vi preghiamo di inviare i Vostri dati via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

ControllocreditoITA@acelity.com

Il Vostro contratto ed i termini e condizioni esistenti rimarranno gli stessi.

Ci impegneremo a fornirVi lo stesso livello di servizio di qualità mondiale a cui siete abituati. Qualora aveste domande o commenti, non esitate a contattarci al numero 0800 928318. Vi ringraziamo per il vostro continuo supporto durante questa transizione.

Cordiali saluti,

KCI Medical S.r.l.
Michael Stuart Linney
Amministratore Delegato



Acelity

KCI Medical srl - Viale Enrico Forlanini 21, Edificio 23, 20134 Milano
tel. + 39 (0)2 71098034 | fax + 39 (0) 71098017 www.acelity.com



55

FCCT/2016/0035 del 20/10/2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai fini della legge 136/2010

(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art. 38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto Franck Maingonnat nato a THIAIS FRANCIA il 16/12/1972 in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa KCI MEDICAL S.R.L.

Sede legale: Città MILANO cap 20134 Prov. (MI)

Viale Enrico Forlanini n°21 edificio 23

P.IVA 10804870151

Tel. 02/0271098034

Fax 02/0271098020

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara:

1. Che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con l' **AZIENDA OSPEDALIERASAN SEBASTIAN** è:

Estremi identificativi C/C IBAN IT81G0338001600000013977017_(SWIFT BOFAIT2X - CAB 01600 Bank of America National Association Ltd)

Generalità persone delegate ad operare sul conto corrente sopraindicato:

- MICHAEL STUART LINNEY
- PICCINI LAURA
- PANTHER JOHN PATRICK
- WÜRTLER HAUKE
- SAPI ANITA
- CASEY THOMAS WILLIAM
- MOORE CALEB ANDREW

(C.F. LNMHL86D25Z114Z)
(C.F. PCCLRA89P89C804K)
(C.F. PNTJNP72H03Z404E)
(C.F. WRTHS589T10Z112R)
(C.F. SPANTA80T50Z134B)
(C.F. CSYMS62M05Z404L)
(C.F. MROCBN64L08Z404U)

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con l' **AZIENDA OSPEDALIERASAN SEBASTIAN** nonché l'esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva espressa da altivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA;

3. che in relazione agli affidamenti in corso con l' **AZIENDA OSPEDALIERASAN SEBASTIAN** relativi ai lavori, servizi e alle forniture di cui al comma 1 art. 3 legge 136/2010 provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;

4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 legge 136/2010;

5. che in presenza di affidamenti afferenti a "Progetti di Investimento Pubblico", procederà, in riferimento ad ogni transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario o postale disposto, all'indicazione del relativo Codice Unico di Progetto (CUP) che provvederà a inserire anche nel SAL;

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti sono utilizzati con dall' **AZIENDA OSPEDALIERASAN SEBASTIAN** esclusivamente per la finalità connesse al rapporto contrattuale in essere con la stessa e che il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei ed elettronici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nel rapporto contrattuale, salvo in ogni caso i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.

Milano, 20/10/2016

firma.....

KCI Medical Srl

Viale Enrico Forlanini 21
20134 Milano

Tel. 02 71098034 - Fax 02 71098017
P.IVA 10804870151

(Si allega copia documento d'identità del sottoscrittore)



Handwritten mark or signature.

Data: 05/05/2017 [12:05:26 CEST]
Da: Cristina Zucco <cristina.zucco@credit-system.it>
A: ragioneria@ospedale.caserta.it
Oggetto: I: I: 148472 AZIENDA OSPEDALIERASAN SEBASTIA avvisi di pagamento 62 521.78 EUR

Alla c.a. del dr ARIA

Buongiorno dott. Aria,
non sono ancora riuscita a parlare con il dott. Damiano e mi serve urgentissimo riscontro in merito al bonifico a favore di SYSTAGENIX non pervenuto al creditore causa iban non corretto.
Potete aiutarmi?
Grazie e saluti

Cristina Zucco
Credit Supervisor

Credit System Auditing & Collection srl
Via Montenapoleone 27
20121 Milano

(office +39-(0)2-66228291
(office +39-(0)2-35980975
7 fax +39-(0)2-64599505
* cristina.zucco@credit-system.it
www.credit-system.it



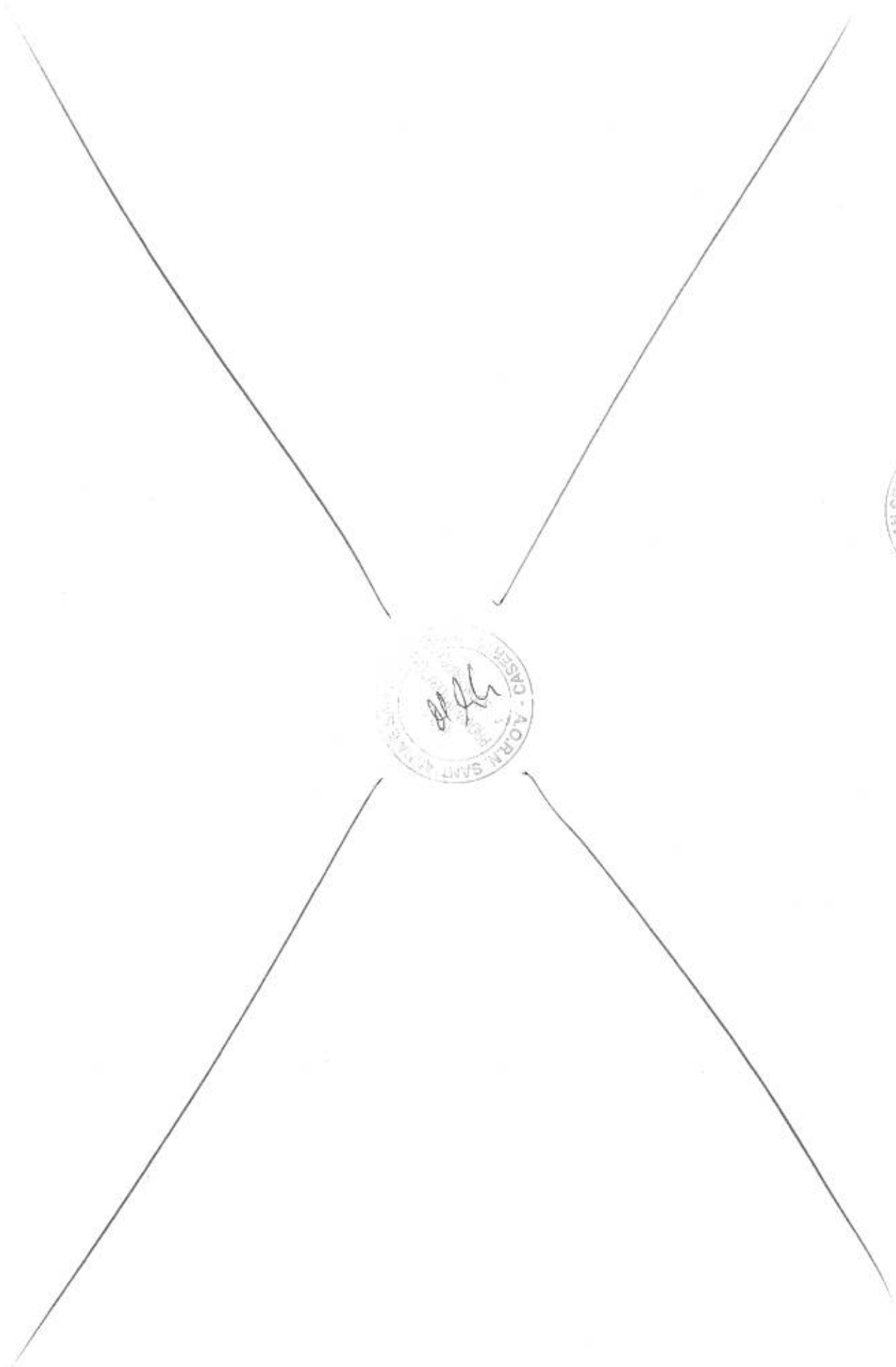
ADERENTE AD ASSOLOMBARDA
CONFININDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA

DI RISERVATEZZA: Questo messaggio è confidenziale. Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file allegati sono riservati. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio. Qualora lei non fosse il destinatario del messaggio, la invitiamo ad eliminarlo ed a distruggerne le varie copie o stampe. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del D.Lgs 196/2003 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE). Se lei ha ricevuto questo messaggio elettronico per errore, la preghiamo di informarci immediatamente via telefono o via e-mail. Tutti i destinatari sono tenuti a controllare la presenza di eventuali virus in questa e-mail. Il sottoscritto non accetta alcuna responsabilità per danni o perdite causati da virus trasmessi da questa e-mail.
NOTE: This message is confidential to Sunrise. If you are not the addressee, don't use or distribute this message, and please notify the sender by return e-mail. The information is intended to be for the use of the individual(s) or entity named above. If you are not the intended recipient be aware that any disclosure, copying, distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this electronic message in error, please notify us by telephone or email (to the numbers or address above) immediately. All recipients should check this email for viruses. Does not accept any responsibility for loss or damage caused by any virus transmitted by this email

Da: Cristina Zucco [<mailto:cristina.zucco@credit-system.it>]
Inviato: giovedì 4 maggio 2017 15:39
A: ragioneria@ospedale.caserta.it
Oggetto: I: I: 148472 AZIENDA OSPEDALIERASAN SEBASTIA avvisi di pagamento 62 521.78 EUR

Alla cortese attenzione del dott. ARIA ALESSIO

Egregio dott. Aria,
come anticipato telefonicamente, il mandato allegato non è mai pervenuto al vostro fornitore in quanto l'iban che avete utilizzato non è corretto.
Allego la comunicazione relativa e le nuove coordinate (cambiate da 3/11/2015).



Sono a chiedere urgente riscontro in merito e , contestualmente, chiediamo di comunicarci il cro del bonifico.

Ci sentiamo domani

Grazie e saluti

Cristina Zucco
Credit Supervisor

Credit System Auditing & Collection srl
Via Montenapoleone 27
20121 Milano

(office +39-(0)2-66228291

(office +39-(0)2-35980975

7 fax +39-(0)2-64599505

* cristina.zucco@credit-system.it

www.credit-system.it



ADERENTE AD ASSOLOMBARDA
CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA

DI RISERVATEZZA: Questo messaggio è confidenziale. Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file allegati sono riservati. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio. Qualora Lei non fosse il destinatario del messaggio, la invitiamo ad eliminarlo ed a distruggerne le varie copie o stampe. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del D.Lgs 196/2003 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE). Se Lei ha ricevuto questo messaggio elettronico per errore, la preghiamo di informarci immediatamente via telefono o via e-mail. Tutti i destinatari sono tenuti a controllare la presenza di eventuali virus in questa e-mail. Il sottoscritto non accetta alcuna responsabilità per danni o perdite causati da virus trasmessi da questa e-mail.

NOTE: This message is confidential to Sunrise. If you are not the addressee, don't use or distribute this message, and please notify the sender by return e-mail. The information is intended to be for the use of the individual(s) or entity named above. If you are not the intended recipient be aware that any disclosure, copying, distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this electronic message in error, please notify us by telephone or email (to the numbers or address above) immediately. All recipients should check this email for viruses. Does not accept any responsibility for loss or damage caused by any virus transmitted by this email







ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno 08-06-2012

IL FUNZIONARIO



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI



La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il _____
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della
Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994
n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35
della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

TRASMISSIONE DI COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

	DATA	PER RICEVUTA
Direzione Generale		
Direzione Amministrativa		
Direzione Sanitaria		
Affari Generali e Legali		
Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie		
Controllo di Gestione		
Comitato Consultivo Misto		
Farmacia		
Gestione Economico - Finanziaria e della P.E.		
Gestione Risorse Umane		
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici		
Medicina Legale		
Nucleo Operativo di Controllo		
Programmazione e Pianificazione Sanitaria		
Provveditorato ed Economato		
Responsabile della Prevenzione della Corruzione		
Responsabile della Trasparenza		
Risk Management, Sicurezza e Qualità		
Segreteria Aziendale Comitato Etico Campania Nord		
Sistemi Informativi Aziendali		
Sviluppo Organizzativo e Valorizzazione Risorse Umane		
Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica, IITA		